



Estratto del verbale della seduta del 22 gennaio 2025

DELIBERAZIONE N. 2

Oggetto:

Ricorso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – sede di Trento – R.G. n. 6/2025. Affidamento dell'incarico di patrocinio legale per la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
(Euro 15.225,60 - cap. U01111.0090)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	assente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il ricorso notificato alla Regione in data 16 gennaio 2025 e registrato sub protocollo n. 1446-A, relativo al procedimento promosso avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – sede di Trento, R.G. n. 6/2025 da alcuni sindaci e amministratori comunali per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol del 19 dicembre 2024, n. 21 avente ad oggetto “ *Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della Provincia di Trento e in 111 comuni della provincia di Bolzano nonché per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un comune della Provincia di Trento e in un comune della Provincia di Bolzano*”;

Considerato che con il predetto ricorso viene altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale nei confronti della disposizione normativa recata dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 1, in relazione all'art. 217, comma 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto l'approssimarsi della data fissata per l'udienza sull'istanza cautelare, prevista per il 6 febbraio 2025, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, la Regione intende costituirsi nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;

E' di interesse della Regione, a norma dell'art. 41 del D.P.R. 1. febbraio 1973, n. 49 e ss.mm. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, provvedere con urgenza all'affidamento della difesa dell'Ente ad un professionista del libero foro, dotato di comprovata conoscenza ed esperienza in ordine alla tematica oggetto del ricorso, con particolare riferimento alla normativa costituzionale, in quanto l'Ente non dispone all'interno della propria struttura organizzativa di professionalità a cui affidare tale incarico;

Per far fronte a quanto sopra si è ritenuto di individuare, nella figura del prof. avv. Giuseppe Morbidelli dello Studio legale “Morbidelli Bruni Righi Traina e associati”, con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, il professionista a cui affidare il patrocinio nella vertenza in oggetto richiedendo allo stesso (nota prot. 1790-P di data 20 gennaio 2025), la disponibilità ad assumere l'incarico e la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento di rappresentanza legale dell'Ente unitamente al curriculum vitae e al preventivo di spesa;

Esaminata la documentazione pervenuta dallo Studio legale “Morbidelli Bruni Righi Traina e associati” con nota prot. n. 1981-A del 21 gennaio 2025, mediante la quale è stata accertata la presenza in capo al prof. avv. Giuseppe Morbidelli di una documentata e consolidata esperienza accademica e professionale in diritto amministrativo e in diritto costituzionale necessaria al conferimento del presente mandato di rappresentanza;

Dal curriculum vitae si evince che, oltre ad essere professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Roma “Sapienza” dove ha svolto per 16 anni l'attività di docenza in diritto costituzionale e diritto amministrativo oltre ad altri incarichi accademici presso le Università di Cagliari, Firenze e Bologna e varie istituzioni universitarie e scuole di specializzazione forense, vanta numerosi interventi a congressi e convegni scientifici sia in Italia che all'estero e lezioni e conferenze presso le massime Istituzioni pubbliche italiane, fra le quali la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

E' inoltre autore di molteplici pubblicazioni in tema di diritto costituzionale e amministrativo nonché di

ordinamento regionale e locale, di enti pubblici e di giustizia amministrativa; ha assunto altresì la direzione scientifica delle più importanti riviste del settore giuridico-amministrativo e di diritto europeo;

L'attività professionale si è qualificata, sia sotto forma di consulenze che di difesa in sede giurisdizionale, a favore di Regioni, Comuni e Enti pubblici che attestano l'autorevole esperienza e riconosciuta competenza nelle tematiche oggetto della presente vertenza;

Si ritiene quindi determinante, a garanzia di un'efficace difesa degli interessi della Regione e della collettività da essa rappresentata, nonché per un favorevole esito del ricorso, affidare, nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, il mandato di rappresentanza dell'Ente al prof. avv. Giuseppe Morbidelli;

La complessità del giudizio di costituzionalità, a cui rinvia l'atto introduttivo del ricorso, e il potenziale impatto che l'esito può determinare sull'ordinamento regionale, impone all'Ente l'affidamento della difesa al professionista menzionato in virtù delle già richiamate competenze ed esperienze;

Verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse allo svolgimento dell'incarico, anche potenziali, come da attestazione del Responsabile del procedimento, depositata agli atti sub prot. n.1983 di data 21 gennaio 2025;

Visto il preventivo di spesa, relativo alla difesa della Regione nel presente grado di giudizio dinanzi al TRGA di Trento, predisposto dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli che espone un onorario pari a euro 10.000,00, a cui deve aggiungersi la somma presunta per spese vive pari a euro 500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, la CPA al 4% e l'IVA al 22% per un compenso lordo complessivo di euro 15.225,60;

Considerato che l'importo delle spese legali, come esposte nel citato preventivo, risultano essere congrue in rapporto alla rilevanza e al valore di causa e tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Vista la legge provinciale di Trento del 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" applicabile alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e ss.mm.;

Visto l'art. 56, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano all'affidamento di un incarico di rappresentanza legale, come nel caso di specie, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, che richiedono l'acquisizione del relativo CIG;

Vista l'inesistenza di elementi che impediscono l'affidamento dell'incarico in base all'articolo 39-*septies*, 39-*novies* della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'articolo 5 della LR 12/2014.

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con propria deliberazione n. 1 di data 30 gennaio 2024;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione” e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

Richiamato in particolare il principio contabile All 4/2 al D. Lgs 118/2011, al § 5.2., secondo cui “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027”;

Vista la deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027”;

Vista la deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027”;

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2025-2027 in corso, ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige” e succ. mod.;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;

Riconosciuta l’opportunità dell’affidamento dell’incarico di patrocinio legale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di costituirsi, per le motivazioni espresse in premessa, nel procedimento instaurato avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – sede di Trento, R.G. n. 6/2025 introdotto con ricorso notificato alla Regione in data 16 gennaio 2025;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nel giudizio di cui al punto 1., al prof. avv. Giuseppe Morbidelli dello studio legale “Morbidelli Bruni Righi Traina e associati”, con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, autorizzando il Presidente della Regione a conferire al suddetto Avvocato il mandato e la procura occorrenti, nonché ogni più ampia facoltà prevista per legge;

3. di approvare ed impegnare le spese relative alla difesa della Regione nel presente grado di giudizio avanti al TRGA di Trento, affidata, come disposto al punto 2. del presente provvedimento, al prof. avv. Giuseppe Morbidelli dello studio legale “Morbidelli Bruni Righi Traina e associati” — per un importo complessivo pari a euro 15.225,60 sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l’esercizio finanziario in corso:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2025
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	Euro 15.225,60

4. di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico, autorizzando la Segretaria generale alla sottoscrizione dello stesso, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di disporre che, in base all’articolo 39-*octies* della LP 23 del 1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, e sarà conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione, all’interno del repertorio documentale: “Registro di raccolta dei contratti”;
6. di delegare la Segretaria generale, in qualità di Responsabile del procedimento ad acquisire, ai soli fini della tracciabilità, come richiamato in premessa, il CIG del presente affidamento mediante accesso alla piattaforma web della PCP, non appena la stessa risulterà nuovamente disponibile;
7. di prevedere che alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore si provvederà con successivi atti, sulla base della presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Codice del processo amministrativo”;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

TRA

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (in seguito denominato: "Ente") CF 80003690221, con sede legale in via Gazzoletti n. 2, 38122 TRENTO, rappresentata dalla dott.ssa Gabriele Morandell, nella sua qualità di Segretaria generale,

E

il prof. avv. Giuseppe Morbidelli, dello studio legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, (in seguito denominato: "Avvocato"),

omissis

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. In esecuzione della deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2025 e per le motivazioni ivi indicate, che i contraenti dichiarano di conoscere, l'Ente affida all'Avvocato, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e rappresentanza dell'Ente nel procedimento recante RG. n. 6/2025.
2. L'incarico è conferito dall'Ente per il giudizio di primo grado e per un eventuale appello in secondo grado e nel caso di remissione della questione alla Corte costituzionale, il Presidente della Regione rilascerà apposito separato mandato speciale.
3. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e ss del Codice Civile.
4. All'Avvocato non è data facoltà di delegare l'incarico a terzi, salvo che per mere sostituzioni in udienza a seguito di legittimo impedimento. Anche nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica in ragione della natura della controversia, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti all'avvocato principale, che rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente, e dovrà accettare il presente disciplinare.

Art. 2

1. L'Avvocato si impegna:

- a svolgere l'incarico professionale con diligenza nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti dal Codice deontologico forense;
- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del suo svolgimento anche a richiesta dell'Ente;
- ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- ad esprimere pareri relativi alla causa, anche sull'opportunità di un'eventuale proposta di transazione o di rinuncia alla lite, senza costi aggiuntivi;
- in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte sia stata condannata nei giudizi da esso trattati.

2. L'Avvocato si impegna altresì a rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

Art. 3

1. L'Avvocato dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- di non versare in situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi (anche potenziali) e/o incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

2. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di ciascuna delle predette situazioni, nonché a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i 2 anni successivi alla cessazione dello stesso.

3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta alla controparte da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Nel caso di recesso il corrispettivo dovuto verrà determinato dalla Regione in base all'attività effettivamente svolta dal legale incaricato fino alla data di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

4. La Regione si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi di quanto stabilito dal codice civile e qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato;

Art. 4

1. Le parti concordano che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico all'Avvocato spetta il compenso complessivo pari ad euro 15.225,60, comprensivo di spese vive obbligatorie e accessorie, oneri e accessori di legge, come da proposta economica dell'Avvocato all'Ente, prot. n. 1981-A del 21 gennaio 2025, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
2. Relativamente alle spese vive obbligatorie e accessorie di cui al punto 1, le parti danno atto che non essendo quantificabili ex ante e quindi non risultando esposte nel preventivo, saranno comunque debitamente documentate dal professionista in sede di liquidazione dei compensi;
3. L'Avvocato si impegna a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare il conto corrente dedicato nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso ai sensi della legge n. 136/2010;

Art. 5

1. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Nel caso venissero esposte spese vive, l'Avvocato fornirà la relativa documentazione giustificativa unitamente alla nota di preavviso. La documentazione di cui ai periodi precedenti andrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata giunta@pec.regione.taa.it.
2. La fattura dovrà essere intestata a:

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol - Segreteria generale
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento TN
CF: 80003690221
e riportare i seguenti dati:
 - codice univoco ufficio Segreteria generale: EAB3HE;
 - deliberazione di impegno della spesa n. 2 di data 22 gennaio 2025;
 - CIG: _____
 - conto corrente dedicato/banca d'appoggio (codice IBAN).
3. Unitamente alla nota di preavviso, l'Avvocato è tenuto altresì a presentare certificazione della Cassa Forense attestante la regolarità contributiva, nel rispetto della normativa previdenziale forense.
4. In caso di assenza o incompletezza dei dati di cui sopra, la Regione rifiuterà la fattura e l'Avvocato dovrà procedere ad una nuova omissione.

5. Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dall'Avvocato rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Art. 6

1. Le parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (giunta@pec.regione.taa.it; sito internet www.regione.taa.it). Responsabile della protezione dei dati è la Dream S.r.l., con sede in Tione di Trento (e.mail: info@dream.tn.it, pec: dream.tn.it@pec.it). L'Avvocato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, dichiarando di aver ricevuto la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 7

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 8

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Trento.

Art. 9

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (a carico della parte che ne chiede la registrazione) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto relativo all'affidamento di un incarico professionale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 157 /E del 21 luglio 2003).

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

LA SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO

prof. avv. Giuseppe Morbidelli

firmato digitalmente

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 – 4 – 5 -7 e 8.

Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol

LA SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO

prof. avv. Giuseppe Morbidelli

firmato digitalmente

Il contratto, sottoscritto dalle parti con firma digitale, è conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione, all'interno del repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti".